

CCIV.

TORNATA DEL 25 APRILE 1865

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CADORNA.

**Sommario** — Appello nominale — Congedo — Presentazione di un progetto di legge — Seguito della discussione per l'estensione del Codice penale alla Toscana — Proposta riformata del Senatore Castelli E., in ordine all'art. 600 del Codice penale, combattuta dal R. Commissario e dal Relatore — Reiezione della proposta del Senatore Castelli E. — Osservazioni del R. Commissario contro l'alinea dell'art. 1 dell'Ufficio Centrale — Obbiezione del Relatore — Approvazione dell'alinea — Proposta del R. Commissario intorno al N. 3 dell'art. 533 del Codice penale — Sviluppo della medesima — Considerazioni del Relatore in contrario — Reiezione della proposta — Istanze del Relatore in ordine all'art. 2 del progetto dell'Ufficio Centrale — Appunti e proposta del Senatore Castelli E. sull'art. 14 del Codice penale — Avvertenze del Relatore a sostegno dell'articolo stesso — Risposta del Senatore Castelli E. — Approvazione della proposta — Emendamento del Senatore Castelli E. all'art. 374 del Codice penale enunciato nell'art. 2 dell'Ufficio Centrale, accettato dal Relatore — Osservazioni e proposte del R. Commissario sull'articolo medesimo — Accettazione per parte del Relatore della prima delle proposte del Regio Commissario — Obbiezione del Senatore Castelli E. — Adozione della prima proposta del R. Commissario con sottoemendamento dell'Ufficio Centrale — Adozione della proposta del Senatore Castelli E. — Reiezione della seconda proposta del R. Commissario — Aggiornamento della discussione a domani.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri della Marina, di Agricoltura e Commercio ed il Commissario Regio.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

**Presidente.** Il Senato non essendo ancora in numero, si procederà all'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo fa l'appello nominale e risultano assenti i Senatori:

Antonacci, Audiffredi, Barracco, Bona, Borghesi, Cattaldi, Caveri, Colla, Colonna Gioachino, D'Amitto, Dalla Valle, De Gori, Della Verdura, Doria, Durando Giacomo, Fenzi, Filingeri Colonna, Florio, Fontanelli, Gbiglini, Gianotti, Gravina, Imbriani, Laconi, Lauri, Lella, Linati, Lissoni, Loschiavo, Mamiani, Maona, Marliani, Martinengo Gio., Massa-Saluzzo, Melodia, Meuron, Mon-

tanari, Monti, Moacuzza, Natoli, Nigra, Oldofredi, Pandolfina, Pareto, Pasolini, Pavese, Piria, Pizzardi, Plezza, Prudente, S. Elia, Scovazzo, Sella, Sforza, Tommasi, Torreatsu, Vacca, Vesme.

**Presidente.** Il nome degli assenti sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

(Si dà lettura della lettera del Senatore Spada, colla quale domanda un congedo che gli è accordato dal Senato.)

**Presidente.** Il signor Ministro della Marina ha la parola.

**Ministro della Marina.** Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera dei Deputati, per il quale il Governo del Re verrebbe autorizzato a spendere in quattro anni 16,562,000 lire per la costruzione di 8 navi da guerra; due fregate corazzate, due corvette e quattro cannoniere corazzate.

**Presidente.** Do atto al signor Ministro della Marina della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Se non vi è opposizione, esso sarà trasmesso alla Commissione centrale di finanze.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER ESTENSIONE  
DEL CODICE PENALE ALLA TOSCANA

**Presidente.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge per estensione del Codice penale alla Toscana.

Il Senato ricorda che nella seduta di ieri dopo essersi rinviiata ai successivi articoli la discussione relativa alla proposta intorno al reato d'infanticidio, si suspendeva pure la discussione sulla proposta dell'onorevole Senatore Castelli concernente l'art. 660 del Codice penale che contempla il caso d'incendio.

Ora, l'onorevole Senatore Castelli ha presentato la proposta sua in forma tale che potrebbe essere votata in occasione dell'art. 1 stesso intorno al quale si è finora disputato.

La proposta del Senatore Castelli sarebbe un nuovo alinea, anzi diventerebbe il 4 alinea dell'art. 1.

L'art. 1 stabilisce « che in tutti i casi previsti dagli articoli ecc. e 660 del Codice penale del 1859 alla pena di morte è sostituita quella dei lavori forzati a vita. »

La proposta del Senatore Castelli è del tenore seguente: « Questa disposizione non ha luogo pel reato d'incendio volontario preveduto dall'art. 651 da cui sia derivata la morte di qualche persona. »

Domando al signor Commissario Regio ed all'Ufficio Centrale se accettino questa proposta.

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Commissario Regio.** Signori, dirò brevemente le ragioni per le quali il Governo crede dovere tenere piuttosto pel progetto dell'Ufficio Centrale, anzichè per l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Castelli.

Ieri l'onorevole Senatore Lauzi indicò con chiarissime ed eloquenti parole quali fossero le principali ragioni della legge in discussione; e dimostrò come non si tratti in questo momento di formare un Codice penale e nemmeno una legge perfettissima; si tratta di soddisfare un supremo bisogno: quello di unificare la legislazione penale. E per riuscire a questo proposito si tratta di modificare il Codice penale, di metterlo in armonia coi maggiori progressi della scienza, restringere i casi di pena capitale al minor numero possibile, ai reati più atroci; affinchè possa essere per avventura accolta questa legge di modificazioni da coloro che

hanno manifestato il voto più esteso, più assoluto dell'abolizione totale della pena capitale.

D'altra parte l'onorevole Senatore De Foresta indicò con pari felicità le ragioni speciali, le ragioni giuridiche per le quali l'Ufficio Centrale d'accordo col Governo del Re, aveva creduto di poter mettere fra i casi di riduzione della pena capitale anche quella della morte derivante da incendio volontario di una casa abitata o destinata ad abitazione.

Diceva l'onorevole Senatore De Foresta: il concetto giuridico che ha informato tutto il progetto di legge che il Senato è chiamato a votare, è questo, di serbare la pena di morte per soli omicidii che fossero stati voluti, meditati e consumati dal reo, qual è per l'appunto l'assassinio, ed anche a quelli che sono serviti di mezzo ai crimini di grassazione o di estorsione violenta; e per gli altri reati che non mostrassero questa grande perversità morale, serbare una pena minore. Ora, diceva l'onorevole Senatore, quando si tratta di incendio di casa abitata o destinata ad abitazione, due ipotesi si possono fare: o che la casa è stata incendiata col proposito di attentare alla vita delle persone che l'abitano; ed allora noi avremo un omicidio premeditato commesso col mezzo dell'incendio, e la pena sarà appunto quella stabilita per l'assassinio. Se poi si tratta di un individuo che abbia commesso l'incendio di una casa anche abitata e destinata ad abitazione, ma col solo proposito di danneggiare la proprietà altrui, senza la volontà e il proposito di attentare alla vita delle persone che l'abitano, e ciò non pertanto da questo fatto dell'incendio sia derivata la morte sia delle persone che si trovavano nella casa, sia di altre che fossero accorso a spegnere il fuoco, o avessero preso una parte qualunque in quel fatto luttuoso dell'incendio; in questo caso, conchiudeva l'onorevole Senatore, l'Ufficio Centrale crede che si possa statuire una pena minore. E siccome la pena immediatamente minore è quella dei lavori forzati a vita, così questa pena appunto si propone per siffatto reato.

Io non potrei, o Signori, esprimere le medesime idee con maggiore chiarezza o con maggior precisione; e se volessi soffermarmi a svolgerle, non potrei certamente farlo, nè colla facilità della parola, nè colla chiarezza di concetto con cui la tesi in esame è stata trattata dagli onorevoli Senatori Lauzi e De Foresta.

Non pertanto siccome il Governo del Re ha a questo riguardo accettato la proposta dell'Ufficio Centrale, che era stata già presentata dal Ministro di Grazia e Giustizia all'altro ramo del Parlamento, io ho il debito di aggiungere, per quanto possa, alcune altre ragioni a quelle che furono svolte ieri dagli onorevoli Senatori.

E queste ragioni io le trarrò dal testo dell'art. 651 del Codice penale; le trarrò dall'esame del principio al quale alludeva l'onorevole Senatore Castelli; o per meglio dire stabiliva egli siccome base e fondamento dei suoi ragionari, il principio cioè, che nell'ipotesi dell'art. 651, occorra stabilire per disposizione di legge

siccome presunzione *iuris*, che colui che incendia la casa, abbia avuto la volontà, anzi il proposito ed il disegno d'incendiare ancora le persone.

Signori, a me duole di dovere intrattenere il Senato su una questione di interpretazione legale, e di tramutare un Corpo così eminentemente politico, in una specie di Corte di giustizia; ma è questo il soggetto che abbiamo fra le mani: trattandosi di modificazioni di leggi penali non possiamo far altro che interpretare legalmente la legge.

Ora io domando al Senato il permesso di leggere l'articolo 651 in confronto coll'articolo 660, e di vedere quali sono i principii che hanno informati questi articoli, quali sono le conseguenze che ne derivano.

L'articolo 651 così si esprime:

« Chiunque avrà volontariamente appiccato il fuoco a case, fabbriche, bastimenti e navi, porti, molini nautanti, barche da trasporto sui laghi, e lungo i fiumi, magazzini, cantieri, e qualunque altro edificio, sempreché tali edifici e manufatti siano destinati in tutto od in parte ad abitazione, ovvero siano attualmente in tutto od in parte abitati e tanto nel caso che i medesimi siano proprii dell'autore dell'incendio, o d'altrui, sarà punito coi lavori forzati estensibili ad anni quindici. »

Segue l'articolo 660 che comprendendo questo caso, e gli altri che non cadono al presente in discussione, dico:

« Se dai reati contemplati negli articoli precedenti (e fra questi vi è quello che io ho or ora ricordato) è derivata la morte di qualche persona, il colpevole sarà punito colla pena di morte. »

Ora, Signori, qual'ipotesi prevede l'art. 651?

Certo non altra che quella di un individuo che incendia una casa destinata ad abitazione, sia attualmente abitata, sia attualmente inabitata, e sia che il colpevole conosca che era abitata nell'atto dell'incendio sia che ignori questa circostanza.

E a quali casi l'articolo 660 estende la pena di morte stabilita pel colpevole d'incendio?

A tutti gli svariati casi che ho indicati; sicché tutte le volte che l'incendio di una casa destinata ad abitazione abbia avuto luogo, che il colpevole sappia, o non sappia che nel momento dell'incendio era abitata, che ne sia derivata la morte di un individuo che era fra gli abitanti della casa, o fra quelli accorsi sul luogo dell'incendio; è sempre applicata la pena di morte, poichè la legge in termini generalissimi e comprensivi dice:

« Se dai reati contemplati negli articoli precedenti è derivata la morte di qualche persona, il colpevole è sempre punito di morte. »

Ora io innanzi tutto questa domanda:

Se si presentassero ad essere giudicate da voi due persone, una delle quali avesse incendiato una casa con la volontà ed il deliberato proposito di uccidere le persone che in essa si trovavano, e l'abbia così effettivamente uccise mercè l'incendio; e l'altra che avesse

messso fuoco ad una casa destinata ad abitazione, ma senza sapere se era o non era abitata e senza alcun fine, senza alcuna volontà di spegnere le persone che abbiano potuto trovarsi in essa, ma unicamente per incendiare la casa, e non pertanto sia da questo fatto derivata la morte di alcuno; io domando: innanzi alla coscienza morale, quale di questi due reati è più grave, il primo o il secondo?

Certamente nessuno vorrà negare, che gravissimo è il primo; meno grave, in proporzione almeno, è il secondo. Il primo offre il massimo del dolo, la volontà di uccidere, e di uccidere con un mezzo insidiosissimo, e prepotentissimo, qual'è l'incendio; il secondo ha una volontà ed un proposito meno criminoso: l'effetto è stato uguale, ma la volontà del colpevole era diversa.

Ora, voi conoscete, Signori, che quando si tratta di definire la gravità de' reati si guarda non solamente al danno, ma anche al dolo; si guarda alla volontà ed all'effetto materiale.

Ora se si riserva la pena di morte per il primo di questi casi, per colui cioè che incendia con volontà di uccidere, ragione di giustizia vuole, che una pena minore sia applicata al secondo caso; poichè se è vero che i due fatti hanno diversa gravità morale e se è vero che la pena si proporziona non soltanto al danno materiale ma ancora alla perversità morale del colpevole, certamente, serbata la massima delle pene per il primo reato, non si potrebbe senza ingiustizia punire colla pena medesima il secondo.

Ebbene, Signori, questo è appunto il motivo che ha consigliato il Governo del re e quindi l'Ufficio Centrale a dire: quando l'incendio è commesso con volontà di uccidere, e dall'incendio è derivata la morte è inutile una disposizione speciale. Questo caso si comprende fra quelli dell'assassinio, ove non si distingue, se la morte sia stata commessa col veleno, col pugnale, coll'archibugio, o con questo mezzo più grave e più terribile, dell'incendio.

Per l'opposto, se l'incendio è stato commesso non con volontà di uccidere, e ciò non pertanto ne è derivata la morte di un uomo, questo è uno di que' casi gravi ed eccezionali che i criminalisti direbbero di colpa equiparata al dolo. Nel reato che si compie vi è una parte di volontà, ed una parte d'imprevidenza; una parte di dolo, ed una parte di colpa. Effetto della volontà e del dolo è l'incendio: effetto dell'imprevidenza è la morte che ne è derivata, la quale non si voleva, ma avrebbe potuto e dovuto prevedersi; ed a rigore di diritto l'un reato dovrebbe punirsi come volontario, l'altro come colposo.

Ciò non pertanto è quello un fatto gravissimo, un fatto spaventevole, che può avere terribili conseguenze; e la legge, facendo un'eccezione ai principii, equipara la colpa al dolo, e lo punisce colla massima delle pene, coi lavori forzati a vita. Ma può questa eccezione estendersi fino alla morte? Può essa legittimare quella pena suprema che è l'ultima nella scala penale, la quale

pena non può essere applicata giustamente se non al massimo grado della perversità morale?

La risposta a questo quesito sorge spontanea nella coscienza umana, e parmi sia indubitabilmente questa, che se i fatti sono moralmente diversi la pena non può non essere che diversa.

Signori, l'onorevole Senatore Castelli pare, che anch'egli accedesse a questo concetto, e se io non ho franteso, e non mi sono ingannato nell'interpretare le sue parole, a me sembra, che egli convenendo nel principio, dicesse: ma in questi casi i fatti sono così gravi che bisogna presumere il dolo; bisogna presumere qualche cosa di più, presumere che questo dolo fosse stato meditato, e che il colpevole avesse voluto non solamente incendiare, ma ancora uccidere, quindi il reato in discorso deve per presunzione di diritto esser punito come omicidio premeditato, ossia colla pena di morte.

L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale diceva per contrario: nei giudizi penali non si debbono ammettere presunzioni d'imputabilità: queste questioni sono essenzialmente individuali, e vanno risolte secondo i casi speciali. Lasciamo dunque l'esame e la risoluzione di questa questione a coloro cui spetta per legge, ai giurati. I giurati dall'esame de' fatti vedranno quale era la volontà del colpevole, e secondo i risultamenti del dibattimento pronunzieranno il giudizio di colpeabilità, e sarà applicata la pena più grave o quella meno grave secondo i risultamenti del loro verdetto.

L'onorevole Castelli replicava per l'opposta sentenza, esser questo uno de' casi nei quali il dolo si rileva unicamente dal fatto materiale, basta provar questo perchè la volontà di uccidere venisse dimostrata *prima facie*; laonde può esser stabilita per presunzione di legge.

Ora, Signori, fra queste due proposizioni, quella dell'Ufficio Centrale, accettata dal Governo, che crede la volontà criminosa dover esser dimostrata dall'esame de' singoli fatti, e dover essere dichiarata per ciascun caso dal giudizio de' giurati, e quella dell'onorevole Senatore Castelli che vorrebbe la volontà ed il proposito del colpevole presunta per regola generale, per precetto di legge, quale è più conforme alla scienza? quale merita di essere accolta?

Ecco la questione che vuole essere risolta da voi. Ed intorno a questa questione io non mi affaticherò a dimostrare quello che tutti sanno; che ne' giudizi penali, cioè, è stato sempre ritenuto, siccome regola principissima di giustizia, non doversi giammai, per presunzioni statuire sul giudizio d'imputabilità perchè le presunzioni, se pure tornano giuste in qualche caso, riescono d'ordinario ingiustissime ed inapplicabili in altri casi. Ma soltanto voglio che questo concetto, di per se stesso chiarissimo, venga convalidato mercè l'autorità gravissima di uno de' più illustri scrittori d'Italia che ieri ebbero l'onore di ricordare, Pellegrino Rossi. Se il ferro omicida non avesse spento quella nobile vita, certamente ora in questa redenzione d'Italia, Pellegrino Rossi siederebbe

in mezzo a voi, ed egli colla sua parola, con i suoi ragionamenti svolgerebbe i suoi concetti intorno alla questione che discutiamo.

Disgraziatamente questa gloria d'Italia è spenta, ma rimangono i suoi scritti; permettete dunque che io ripeta innanzi a voi le parole di questo insigne scrittore. Ebbene, Signori, nel capitolo del suo trattato di diritto penale, che ha per titolo *Giustizia penale, suo scopo, sue condizioni, suoi limiti*, Pellegrino Rossi, dopo avere dimostrato come prima condizione di ogni giustizia e per conseguenza della giustizia penale, sia la giustizia intrinseca della pena, e come questa giustizia intrinseca della pena risulti da tre dati: cioè verità relativamente alla natura dell'atto, verità relativamente all'autore di quest'atto, verità relativamente alla misura della pena; si fa ad indagare le principali conseguenze che derivano da questo principio. E fra queste conseguenze pone la seguente: — « Che la moralità dell'atto e quella dell'agente essendo cose distinte a segno, che l'una può essere apprezzata con formole generali, mentre che l'altra non può esserlo che coll'esame di ciascun dato particolare, il legislatore che pretende decidere i diversi casi di imputabilità nella legge con regole inflessibili, manca alla legge morale. » — Successivamente trattando egli della imputabilità, dice che la moralità dell'agente sebbene la si colleghi a principii eterni del giusto e dell'ingiusto, è non di meno una questione individuale, giudiziaria di sua natura, e giammai con formole generali a priori si potrà decidere se tale o tal altro accusato sia, o no, responsabile, e fino a qual grado lo sia.

E conchiude con queste gravissime parole:

« Lo diciamo nuovamente, il giudizio d'imputabilità è assolutamente individuale ed affidato alla coscienza del giurato. Ogni legge contraria a questo principio sarebbe radicalmente illegittima; l'osservarla sarebbe un infrangere il più santo dei doveri (lib. II, cap. 10 e 15). »

In presenza di quest'autorità, Signori, io mi taccio. Ripeto quello che l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale diceva, noi non vi domandiamo pel reato di omicidio commesso premeditatamente col mezzo dell'incendio, una pena minore; noi vi domandiamo soltanto che scribiate a ciascuno l'esercizio dei propri doveri. Voi legislatori stabilite la pena massima per il massimo dei reati, lasciate ai giudici ed ai giurati l'esame dei fatti speciali per farne l'applicazione. E siate certi che se è stato commesso con volontà e proposito di recar morte ad alcuno, non mancheranno di dichiarar premeditato l'omicidio commesso col mezzo dell'incendio. Se per contrario si convinceranno che l'incendio è stato commesso con proposito meno criminoso, consciamente lo dichiareranno. E siccome i reati più gravi non possono essere confusi con i meno gravi, essi per giustizia debbono essere puniti con pene diverse. (*Bene*)

Presidente. La parola è al Senatore Castelli.

• **Senatore Castelli E.** L'art. 660 del Codice penale punisce colla pena di morte qualunque incendiario il quale col fatto dell'incendio abbia dato causa alla morte di qualche persona.

Vi sono in oltre negli articoli che precedono l'articolo 660 vari casi non di solo incendio, ma di distruzione d'argini, di sommersione di bastimenti ed altri simili modi di distruzione; fra questi casi, che il Codice prevede, in alcuni contempla l'incendio commesso in un edificio destinato ad abitazione, ed in altri l'incendio di edifici non destinati ad abitazione; ma in tutti commina la pena di morte.

L'Ufficio Centrale per contrario in tutti i casi indistintamente esonera il delinquente dalla pena capitale.

Ora, mentre io riconosco che vi è eccesso di rigore nella disposizione dell'art. 660 il quale punisce, senza veruna distinzione, colla morte l'incendio che ha dato causa alla morte, trovo che pecca per eccesso contrario l'Ufficio Centrale il quale ne esonera l'autore in tutti i casi.

Nessuno può dissimulare che colui che appicca il fuoco ad una casa deve ragionevolmente prevedere la presenza in essa casa di qualche persona; e ciò essendo, chi vorrà sostenere che questo delinquente non merita una pena maggiore di quella che può meritare colui che abbia appiccato l'incendio ad un sito per nulla destinato ad abitazione, ad un sito anche aperto, come a selve, a boschi cedui, a biade pendenti, ad ammassi o cataste di legna? Evidentemente in questi casi l'incendiario non può proporsi la morte di nessuno, mentre nel caso dell'incendiario, che appicca il fuoco ad una casa, è impossibile, lo ripeto, di non riconoscere implicita l'intenzione di commettere un omicidio.

Ma, mi si oppone: il progetto dell'Ufficio Centrale non esclude l'applicazione della pena di morte nei casi, in cui il reato d'incendio abbia avuto per movente l'intenzione preconcepita di commettere un omicidio; però questa pena non dovrassi applicare se la intenzione di uccidere non risulterà da prove specifiche.

Io non saprei facilmente immaginare come si possa scerverare la responsabilità dell'omicidio premeditato, dal fatto dell'incendio della casa abitata.

Ho già detto che chi appicca il fuoco ad un sito abitato sa positivamente che questa casa è destinata ad abitazione, e questa stessa scienza virtualmente importa che, deliberando egli ciò nonpertanto di appiccarvi l'incendio, manifesta per ciò stesso il proposito di attentare all'altrui vita.

Non è egli dunque evidente che in questo caso la premeditazione è implicita ed inerente al fatto stesso dell'incendio?

A senso di tutti, nella coscienza di chicchessia l'incendiario è sempre stato riguardato come il più scelerato dei delinquenti; il reato d'incendio, in siti abi-

tati, è un reato che di sua natura attenta alla vita delle persone.

Mi pare quindi che in siffatto reato non sia da dipartirsi per nulla dal sistema che informa tutto il progetto dell'Ufficio Centrale, il quale tende unicamente a disapplicare la pena di morte per i reati che non presentano i caratteri di massima gravità; che per conseguenza la pena capitale si debba mantenere in un reato che evidentemente non è men grave in nulla nè dell'assassinio, nè tanto meno dell'omicidio commesso da colui, che, per esimersi dall'arresto a seguito di altro minore reato per lui commesso, uccide la persona che vuole arrestarlo.

Evidentemente in quest'omicidio, premeditazione non ve n'è nessuna; ed è unicamente una ragione d'interesse pubblico, che ha determinato il legislatore a punirlo ciò non pertanto colla pena dell'assassinio. Ma forse non vi è un interesse maggiore di questo, che si punisca coll'estrema pena colui che con un reato di sua indole già infinitamente più grave quale si è l'incendio di luogo abitato, ha cagionato una morte che doveva prevedere?

Eppure l'Ufficio Centrale mantiene la pena di morte per colui che, onde esimersi dall'arresto a seguito di un furto, uccide la persona che deve arrestarlo; e ne propone la soppressione nel caso dell'incendio di una casa, da cui ne sia avvenuta la morte di qualche persona. Se questo sistema sia logico non vorrò io deciderlo.

Dopo ciò non vorrei prolungare la discussione a questo riguardo, parendomi che il Senato sia più che sufficientemente edificato sul merito di questa questione, e mi rimetterò quindi senza più al sapiente suo giudizio.

**Presidente.** Domanderò innanzi tutto se la proposta dell'onorevole Senatore Castelli è appoggiata.

(Appoggiato.)

**Senatore De Foresta, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

**Senatore De Foresta, Relatore.** Io non ripeterò ciò che disse l'onorevole Commissario Regio con una lucidità ed eloquenza pari alla somma sua modestia; voglio soltanto dichiarare che l'Ufficio Centrale per le ragioni già addotte nella seduta di ieri respinge ricisamente la proposta dell'onorevole Senatore Castelli, e se il Senato me lo permette, aggiungerò ancora un solo riflesso, ed è che verso il fine del suo discorso l'onorevole Senatore Castelli faceva appello alla logica. Io farò anche il medesimo appello contro di lui.

Signori, a termini dell'art. 660 si punisce di morte tanto l'incendio, quanto l'inondazione, come pure la sommersione di porti, navi e simili, quando ne sia avvenuta la morte di qualche persona.

L'Ufficio Centrale, d'accordo col Governo, ha creduto che in nessuno di questi tre casi debba più applicarsi

la pena capitale, ma sibbene quella dei lavori forzati a vita, salvo sempre il caso di premeditazione.

Ora il Senatore Castelli ha approvato la nostra proposta e del Governo, e l'ha votata per due di codesti tre casi, cioè pel caso d'inondazione e per quello di sommersione. Ma come mai può egli allora far opposizione alla stessa proposta e non volerla pel terzo caso, per quello cioè dell'incendio? Per verità, io non so comprendere la ragione di questa differenza.

Questo riflesso basterebbe esso solo, a parer nostro, per far rigettare l'emendamento proposto dall'onorevole Castelli.

**Presidente.** Pongo ai voti la proposta del Senatore Castelli che rileggo.

(Vedi sopra.)

Chi è d'avviso di adottare questa proposta, voglia alzarsi.

(Non è adottata.)

Leggo ora l'alinca dell'articolo primo, che si riferisce puramente a questo articolo 660 del Codice penale.

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Commissario Regio.** Signori, il Governo che ha accettato tutte le conclusioni dell'Ufficio Centrale, è dolentissimo questa volta di dover opporsi a questo alinea.

Le ragioni di questa opposizione sono due. La prima è che il Ministro della Giustizia quando nell'altro ramo del Parlamento, in occasione della discussione della pena capitale, propose la legge di riduzione dei casi di pena di morte, comprese fra questi tutti quelli de' quali parla l'art. 660. E fra questi casi si trova appunto indicato quello della morte di una persona derivata dai guasti o dalle rotture delle ferrovie: nè trova ragione di recedere da quella sua proposta.

La seconda ragione per la quale il Ministro di Giustizia crede doverci opporre all'alinea proposto dall'Ufficio Centrale, è che, a suo parere, il caso che si vorrebbe eccettuare, è conforme a quelli che sono stati compresi fra le riduzioni della pena di morte, e non vi sarebbe sufficiente motivo per comprendervi gli uni ed escluderne l'altro.

E per fermo, Signori, l'Ufficio Centrale, per eccettuare il caso in esame da quelli compresi nell'articolo primo del progetto di legge in discussione, ha detto: La vasta rete di ferrovie che solcano, e solcheranno sempre più il suolo italiano; la necessità di provvedere alla sicurezza di migliaia di vite che notte e giorno sono trasportate sulle medesime, sono gravissime considerazioni le quali dimostrano la immensità del danno che può derivare dalla rottura o guasto delle ferrovie, e quindi il bisogno di prevenire il reato con severissima minaccia di pena.

Io convengo, Signori, che questi motivi sembreranno assai gravi e son tali da fare grandissima impressione sugli animi. Ma mettiamo da parte la considerazione

de' possibili pericoli, e guardiamo le cose quali esse sono. Sono ei forse meno grandi gli sviluppanenti che il commercio ha dato ai navigli? Sono forse meno gravi i pericoli ed i danni che possono derivare dagli incendi, e dalle inondazioni? E ciò non pertanto l'Ufficio ha proposto con ragione, e voi avete votato con giustizia, che questi reati siano compresi fra i casi di riduzione della pena capitale.

E perchè? Perchè la scienza penale tende a limitare la pena di morte ai soli casi in cui la morte di un uomo sia avvenuta per determinazione diretta, volontaria e meditata di un altro uomo; perchè è antichissima regola di giustizia che la pena va proporzionata non solo all'effetto, ma anche al proposito, non solo al danno cagionato, ma ancora alla volontà ed al dolo del colpevole. Ora se l'incendio, l'inondazione, e del pari il guasto e la rottura delle ferrovie, son commessi con la volontà e l'intenzione di uccidere, e di attentare alla vita di una o più persone, essi non sono che altrettanti modi coi quali si compie più spaventevolmente un omicidio premeditato. Ma se questa volontà criminosa manca, se non si è pensato ad offender le persone, nè si è voluto attentare alle loro vite, il reato è certo meno grave di quello compreso nella prima ipotesi, e però deve essere con pena minore punito.

Il caso in esame non ha moralmente alcuna differenza da quelli che abbiamo finora discussi, e però non può essere definito con altre norme. Uno è il principio, una è la regola che comprende l'uno e gli altri; nè si potrebbe senza contraddizione escluder gli uni dalla pena capitale e comprendervi l'altro.

Il Governo quindi non crede da sua parte poter accettare l'alinea aggiunto dall'Ufficio Centrale al primo articolo del progetto di legge.

**Senatore De Foresta, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore De Foresta, Relatore.** Anch'esso l'Ufficio Centrale dirà a sua volta che le osservazioni che veniva or ora facendo l'onorevole Commissario Regio sono gravi, e converrà pure che questa eccezione contraddice al concetto giuridico che lo ha diretto in tutto l'articolo primo che stiamo discutendo; ma duole ciò nullameno all'Ufficio Centrale di non poter aderire alla proposta dell'onorevole Commissario Regio perchè sia cancellata la detta eccezione. Nella nostra relazione noi abbiamo addotto i motivi che ci hanno indotti a farla. Crediamo, o Signori, che l'opinione pubblica non approverebbe l'abolizione della pena capitale quando si tratta di guasti o di rotture di ferrovie, di sviamento di locomotive per cui sia avvenuta la morte di qualche persona. Signori, il danno sociale che può derivare da questo reato può essere immenso, giacchè lo sviamento di un convoglio può cagionare la perdita di più centinaia di persone; quindi la contrapposizione allo stesso reato deve essere la maggiore possibile. Queste sono le considerazioni che ci hanno indotti a far eccezione al

preaccennato concetto per questo caso speciale. Noi speriamo che l'approverete.

Del resto l'Ufficio Centrale mentre persiste nella sua opinione se ne rimette all'alta vostra sapienza.

**Presidente.** Pongo ai voti l'alinea dello articolo primo dell'Ufficio Centrale che rileggo :

« Questa disposizione non ha luogo pel reato di rottura o guasto delle ferrovie o avviamento delle locomotive per cui sia avvenuta la morte di qualche persona, contemplato esandio nel suddetto art. 660. »

Chi è d'avviso di adottare l'alinea dell'Ufficio Centrale, voglia alzarsi.

(Adottato).

Ora, mantenuta la riserva relativa al reato d'infanticidio, e con riserva di ritornare sull'articolo 1. allorchando si sarà votato su quest'oggetto, occorrerebbe di passare all'articolo 2. Se non che l'onorevole Commissario Regio ha fatto un'altra proposta relativa pure all'art. 1, la quale dovrebbe fare il soggetto di un altro alinea, e che potrebbe anche essere inserito successivamente nell'articolo secondo.

Essa è così concepita :

« Alla pena di morte è sostituita quella dei lavori forzati a vita anche nel caso del numero 3 dell'articolo 533. »

Ritiene il Senato che adottando la prima parte dell'articolo 1°, ha adottato la surrogazione della pena dei lavori forzati alla pena di morte nei casi preveduti dall'articolo 533 n. 4.

Ora il Commissario Regio propone che la stessa disposizione si estenda anche al N. 3 dello stesso articolo.

L'articolo è così concepito :

« Art. 533. L'omicidio volontario è anche punito colla morte. »

E al N. 3: « Quando il colpevole lo avrà commesso allo scopo sia di preparare o facilitare o commettere un altro crimine od anche il delitto di furto, sia di favorire la fuga o di assicurare l'impunità di se medesimo o degli autori o dei complici dei reati stessi, benchè non se ne sia ottenuto l'effetto. »

In altri termini l'Ufficio non propone per questi reati la surrogazione dei lavori forzati alla pena di morte; questa proposta è invece fatta dal Commissario Regio, al quale accordò la parola per avvilupparla.

**Commissario Regio.** Signori, la splendida e sapiente discussione che ha avuto luogo nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento intorno alla questione della pena di morte, non può, non deve rimanere senza frutto.

Oltre i vantaggi che questa discussione certamente produrrà in un avvenire più o meno vicino per un migliore ordinamento del sistema penale, poichè vi sono questioni che si possono non sollevare, ma sollevate una volta non possono rimanere insolute, certo un bene presente questa grande discussione è nel caso, e dirò meglio, è in sul punto di produrre. Questo bene è la riduzione della pena di morte al minor numero di casi

possibili, e la scelta è l'accrescimento delle migliori e più opportune garantigie per viemmeglio tutelare i giudizi capitali ed assicurarne la rettitudine e la esattezza. Ed a sostenere queste due cose è principalmente rivolta l'opera mia.

Il Ministro di Giustizia, Signori, nella memoranda di discussione che ho accennato, annunziò francamente che egli fidente come ogni altro nei progressi della umanità, o nel miglioramento delle condizioni del Regno, teneva per l'abolizione della pena di morte, ma non subito, non intempestiva, in vece progressiva, graduale, condizionata, e che se una inesorabile necessità non consentiva ancora che la pena di morte si fosse cancellata dai nostri codici e dalle nostre leggi, ei credeva non pertanto che si poteva cominciare dal ridurre i casi di applicazione di tal pena, e limitarsi ai soli reati più gravi, ai crimini più atroci, nei quali è massimo il dolo, e massimo il danno. Ed aggiungeva che siccome il difetto che principalmente si rimprovera alla pena di morte è quello di essere irreparabile ed irremissibile, così a tranquillare le coscienze più schive si sarebbe studiato modo di accrescere le garantigie dei giudizi capitali.

Coerentemente a questi principi il Ministro Guardasigilli presentò uno schema di legge col quale i casi di pena di morte erano ridotti da ventisei, quanti sono nel Codice penale del 1859, a soli sette, e d'altra parte si stabiliva che la pena di morte non fosse pronunziata quando la reità dell'accusato o la circostanza aggravante che porterebbe alla pena capitale, non sia stata pronunziata dai giurati con la maggioranza almeno di nove voti sopra dodici.

L'Ufficio Centrale, Signori, ha accolto il concetto del Governo, ma ha creduto discostarsene in due punti.

Nella riduzione dei casi di pena di morte ha creduto che questa non potesse giungere fino a sette, dovesse comprenderne altri due; sicchè i casi di pena capitale, secondo l'Ufficio Centrale, sarebbero non sette, ma nove, ai quali aggiunto l'altro votato sull'emendamento dell'onorevole Senatore Castelli, i casi di pena capitale sarebbero non più sette secondo il primitivo progetto, ma dieci.

Quanto poi alla seconda parte del progetto ministeriale, la maggioranza, cioè, di 9 fra i 12 voti nella dichiarazione di reità per l'applicazione della pena di morte, l'Ufficio Centrale ha mostrato aver delle difficoltà circa il merito della stessa; in tutti i modi non poterla accogliere di presente per la forma, perchè più propria del Codice di procedura, che del Codice penale. Se il Governo credesse dovere siffatta questione esser fin d'ora risolta, e non potersi con maggiore opportunità rimandare alle modificazioni da portarsi al Codice di procedura penale, forse non sarebbe difficile dimostrare che le osservazioni di merito dell'Ufficio Centrale non sono affatto senza risposta.

E per fermo si è osservato contro il progetto, che la dichiarazione che la pena capitale non possa applicarsi

se la reità dell'accusato non è riconosciuta almeno con nove voti sopra dodici, mentre negli altri reati basta per l'applicazione della pena ordinaria che la colpevolezza sia dichiarata con 7 voti contro 5, introdurrebbe un principio affatto nuovo, cioè che vi sarebbero due verità giuridiche, l'una per i reati maggiori e l'altra per i reati minori; che la sostituzione di una pena minore alla pena di morte nel caso di dichiarazione di reità fatta con meno di nove voti, non sarebbe che la riproduzione dell'antica transazione degli indizi, per effetto della quale era permesso al magistrato di sostituire una pena minore alla pena maggiore quando non si poteva avere la prova piena del delitto, sistema giustamente bandito dai nuovi Codici: che infine questo temperamento cumulato con la facoltà data ai giurati di dichiarare le circostanze attenuanti potrebbe condurre allo scandalo di veder punito un parricida o un assassino con soli 20 anni di lavori forzati.

Io credo innanzi tutto, o Signori, che l'inconveniente rilevato per ultimo dall'Ufficio Centrale difficilmente si potrebbe verificare, laddove si stabilisse che la pena di morte non possa essere applicata qualora la dichiarazione di reità non fosse fatta alla maggioranza di 9 voti sopra 12. Imperocchè, secondo questo principio qualora non si tratterebbe di applicazione della pena di morte, non sarebbe il caso di ricorrere alla disposizione di legge che quell'unico caso rifletterebbe.

Quanto poi alle altre osservazioni fatte dall'Ufficio Centrale intorno a tale proposta, io credo che esse siano già state rilevate dal Mittermayer. Ma in questa grave questione non bisogna per il rigore de' principii perder di vista l'immensa distanza che separa la pena di morte da ogni altra pena.

Ogni pena che conserva l'esistenza del condannato oltre all'essere fino ad un certo punto riparabile, è sempre remissibile. La pena di morte non è riparabile nè remissibile.

Ora egli è vero che, per regola generale, la presunzione della verità giuridica del giudicato sta nel pronunciato del giuri a semplice maggioranza di 7 contro 5 voti. Ma voi lo sapete, questa presunzione, per grande che sia, nei giudizi penali cede qualche volta alla prova contraria. E nel Codice di procedura penale vi è un apposito titolo, quello della revisione, nel quale si discorre appunto della rescissione della condanna, divenuta giudicata, per errore di fatto, e per dimostrata ingiustizia.

Da qui, Signori, prosiegua la ragione, anzi dirò meglio la necessità di circondare i giudizi capitali di speciali temperamenti, di particolari guarentigie dirette a vniemmeglio assicurarne la rettitudine e la verità; chè, se per caso, se per suprema sventura l'errore di una sentenza di morte si scovriasse, nè riparabile nè remissibile sarebbe il male prodotto da quell'errore: la società potrebbe compiangere la vittima, ma non rianimarla.

Del rimanente, Signori, siccome l'Ufficio Centrale ha dichiarato nella sua relazione che questa questione po-

teva essere per avventura più opportunamente esaminata nel riordinamento del Codice di procedura penale da compiersi dal Governo nei termini dell'art. 2 della legge del 2 aprile; il Governo accetta questa dichiarazione, e si riserva esaminare nel seno della Commissione creata per quel riordinamento, sia l'opportunità della proposta ministeriale, sia qualunque altro espediente che possa esser tenuto legalmente capace a menomare il più possibile il timore dell'errore giudiziario, ed a circondare i giudizi capitali di maggiori e più opportune guarentigie.

Non rimane adunque ad esaminare che i punti di differenza tra il progetto del Ministro e quello dell'Ufficio Centrale circa la riduzione dei casi di pena capitale. Questi punti, come ho detto, riflettono due casi: quello della morte di una persona avvenuta per i guasti o la rottura delle ferrovie, che il Senato ha or ora votato nel senso dell'Ufficio Centrale; e quello dell'omicidio che abbia avuto per iscopo, sia di preparare o facilitare o commettere un altro crimine, od anche il delitto di furto, sia di favorire la fuga o di assicurare l'impunità di sè medesimo o degli autori o dei complici dei reati stessi, benchè non se ne sia ottenuto l'effetto, che forma l'oggetto dell'ipotesi del N. 3 dell'art. 533.

Ora, Signori, quali sono le ragioni che consigliarono il Governo a porre ancora questo caso fra quelli per i quali richiedeva la riduzione della pena capitale?

Queste ragioni, Signori, sono quelle stesse che ho dovuto più volte ripetere in questa discussione; cioè, che qualunque omicidio o è stato antecedentemente risoluto, meditato e premeditato dal reo con freddo proposito, come chi a nuocer luogo e tempo aspetta, e si ha l'omicidio premeditato, l'assassinio, sia qualunque il motivo che l'abbia spinto al reato, qualunque lo scopo che abbiassi proposto; o l'omicidio è stato commesso per determinazione istantanea, per risoluzione improvvisa, ed in questo caso non si ha che un omicidio volontario semplice (*le meurtre*), qualunque sia il motivo o lo scopo che il reo si abbia proposto. Se questo scopo è un altro crimine, ovvero il fine di procurarsi l'impunità, certo è maggiore la perversità del colpevole, maggiore il danno ed il pericolo. E però è giusto che questo omicidio vada allogato in una classe speciale, in quella che, punita con i lavori forzati a vita, è posta nel mezzo fra gli omicidi premeditati, e quelli volontari che non hanno alcuna speciale ragione di aggravamento. Ma confonderli e punirli come gli assassini, come gli omicidii commessi con disegno formato prima dell'azione, è un confondere nella stessa pena due crimini diversi.

Immaginate invero che un marito, un padre, o un individuo qualunque abbia, in un impeto di sdegno, tratto vendetta del talamo polluto, o dell'onore oltraggiato o di un'offesa ricevuta; che fuggendo dopo la consumazione del reato gli si pari d'incontro un uomo per arrestarlo, e che egli in quella commozione del-



l'animo, per salvarsi dall'arresto, l'uccida; direte che questo disgraziato sia meritevole dell'estremo supplizio? Immaginate pure che un uomo provocato, nell'atto che nell'impeto dell'ira è per spingersi sul suo offensore, incontri alcuno che tenti trattenerlo, ed egli per compiere la vendetta, l'uccida; direte che il crimine di questo sciagurato è uguale a quello di colui che avendo meditato l'omicidio, ne prepara i mezzi, ed insidiando la vittima l'uccide? E non pertanto stando alla generalità delle parole dell'art. 533, N. 3, nei due casi che ho contemplati, non dovrebbe applicarsi che la pena di morte.

Pare adunque evidente che l'unica regola giusta a seguirsi in questa materia sia quella che distingue gli omicidii premeditati dai non premeditati, e serba la pena di morte soltanto per i primi.

Del rimanente, Signori, questa questione è stata già ampiamente trattata dai penalisti e dalle Commissioni legislative. Le opinioni non sono state in verità concordi, ma la sentenza che propugniamo è quella che è maggiormente ricevuta.

E qui lo ricorderò che quando nel 1850 il ministro di giustizia Hussay presentò alle Camere del Belgio il progetto del primo libro del Codice penale accompagnato da una lunga relazione che ne svolgeva i principii; in essa era lungamente esaminata la questione di cui è discorso, e vi si leggono sul proposito le seguenti parole:

« Noi abbiamo veduto che tra i crimini puniti colla morte figura l'omicidio quando abbia per iscopo sia di preparare, facilitare o eseguire un crimine, sia di assicurare l'impunità degli autori o complici di questo crimine. Questa disposizione proposta dalla Commissione deroga e all'art. 304 del Codice penale francese: *L'omicidio sarà punito colla pena di morte allorquando avrà preceduto, accompagnato o seguito un altro crimine o delitto*, e all'art. 304 del progetto di revisione del 1834: *L'omicidio sarà punito colla pena capitale allorquando avrà preceduto, accompagnato o seguito un altro crimine*.

» Al sistema di *concomitanza* o di *simultaneità* seguito dal Codice penale e dal progetto di revisione la Commissione sostituisce il sistema di *correlazione*; essa vuole che i due atti sieno uniti, non solamente riguardo al tempo, ma anche riguardo alla casualità. Tuttavia la proposizione di cui parliamo non è stata adottata, nella Commissione, che da tre voti contro due.

» I membri della maggioranza, appoggiandosi sulla esperienza che dà loro una lunga pratica, hanno sostenuto che la pena di morte era, nella specie, il solo mezzo di impedire i grandi malfattori dal coronare i loro misfatti coll'omicidio.

» La minoranza, al contrario, ha combattuta questa disposizione che le sembrava o *inutile*, o *ingiusta*.

» Infatti, delle due cose l'una: o il crimine che si trova di faccia all'omicida fornisce la prova che questo è stato commesso con riflessione, con deliberato pro-

posito, o non vi ha questo carattere. Se il crimine rivela che l'omicidio è l'effetto della premeditazione, non vi è più semplice omicidio, vi ha assassinio; il colpevole sarà punito di morte, non a cagione del crimine che ha preceduto, accompagnato, o seguito l'omicidio, ma perchè l'omicidio è stato commesso con premeditazione. L'accusato sarà punito colla pena di morte, quando anche il fatto anteriore, concomitante, o posteriore non sarebbe che un *delitto*, se questo delitto era di natura tale da constatare la premeditazione dell'agente. Sotto quest'aspetto la disposizione di cui si tratta è completamente inutile.

» Che se, al contrario, il crimine che ha preceduto, accompagnato o seguito l'omicidio non prova punto la premeditazione dell'omicida, ciò che ha luogo tutte le volte che i due crimini correlativi sono stati il risultato di un trasporto istantaneo, il legislatore che, in questa ipotesi, punirebbe colla morte l'omicidio unito ad un altro crimine, sanzionerebbe un'ingiustizia (anzi, la relazione dice, *sanzionerebbe un'iniquità*).

La scienza progredisce, Signori. E quando nel 1862 fu presentato alle Camere del Belgio l'intero progetto del Codice penale, l'opinione della minoranza era divenuta maggioranza; l'art. 304 è affatto scomparso da quel progetto, e dai casi di pena capitale è rimasto così escluso quello dell'omicidio che abbia avuto per iscopo di facilitare o commettere un altro reato.

Queste sono le ragioni che hanno mosso il Ministro di Giustizia ad annoverare ancor egli fra i casi di esclusione dalla pena di morte quello di cui è esame.

Io non credo che possa contro questa proposta muoversi difficoltà quanto all'omicidio che abbia avuto per oggetto di facilitare il delitto. Imperocchè quando trattasi di furti violenti, di depredazioni, vi è nel Codice una disposizione speciale, quella dell'articolo 507, n. 1 che contempla e punisce di morte la grassazione accompagnata da omicidio.

Per lo che io prego il Senato a voler accogliere l'emendamento proposto da parte del Governo diretto ad escludere dai casi di pena capitale anche quello previsto dal n. 3 dell'art. 533. Così la legge che uscirà dalla vostra votazione metterà per queste importanti questioni il Codice penale d'Italia a pari de' Codici attualmente in vigore presso i popoli più civili di Europa.

Senatore De Foresta, *Relatore*. È debito di lealtà dell'Ufficio Centrale di ripetere anche intorno a questa altra questione che le osservazioni dell'onorevole Commissario Regio sono molto gravi, e che anche quivi l'Ufficio Centrale si è scostato dal concetto giuridico che lo ha diretto in tutte le proposte riduzioni. Ed io sono lieto di soddisfare a questo debito.

Ma ciò nonostante devo soggiungere che l'Ufficio Centrale avendo proceduto ponderatamente, e dietro le opinioni manifestatesi a grande maggioranza in tutti gli Uffici è anche quivi dolente di non potere aderire ai desiderii dell'egregio Regio Commissario.

Il Senato ha già votato un'eccezione al concetto giuridico che ci ha guidati in quest'articolo voglia accettare ancora questa seconda eccezione.

**Presidente.** Darò nuovamente lettura della proposta del Regio Commissario.

« Alla pena di morte è sostituita quella dei lavori forzati a vita, anche nel caso del numero terzo dell'articolo 533. »

Raccio presento che essa potrebbe concentrarsi nella semplice aggiunta del numero terzo che si facesse nella prima parte dell'articolo primo.

Là dove si dice: « Nei casi preveduti dall'art. 533 numero 4 » occorrerebbe soltanto dire numeri 3 e 4 imperocchè l'onorevole Commissario Regio intenderebbe che si aggiungesse la menzione del numero 3 alla proposta dell'Ufficio Centrale.

Domando al signor Commissario Regio, se non ha difficoltà che io ponga ai voti in tal modo la sua proposta.

**Commissario Regio.** Questa è precisamente la mia intenzione.

**Presidente.** Pongo ai voti la proposta che alle parole non che nei casi preveduti dall'art. 533 N. 4 si aggiunga il N. 3.

Chi è d'avviso che si aggiunga la menzione del numero 3, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Nella seduta di ieri avendo dichiarato che riserbava la votazione delle parole e 660 del Codice penale del 1859 finchè si fossero votate le eccezioni, ora che tutte le proposte relative alle eccezioni medesime sono votate, pongo ai voti le parole, e 660 del Codice penale del 1859.

Chi è d'avviso di adottare questa parte dell'articolo 1, si alzi.

(Adottato.)

Riserverò la votazione delle parole alla pena di morte è sostituita quella dei lavori forzati a vita; come pure la votazione del complesso dell'articolo al momento in cui sarà votata la questione relativa all'infanticidio che fa pure parte di quest'articolo, e che è stata riservata.

Si passa ora alla discussione dell'articolo secondo dell'Ufficio Centrale.

Ne do lettura:

« Art. 2. Sono estese a tutte le provincie del Regno le soppressioni, modificazioni ed aggiunte fatte al suddetto codice col Decreto del Luogotenente generale del Re delli 17 febbraio 1861 per le provincie napoletane e già estese alle provincie siciliane colla legge 30 giugno stesso anno, all'eccezione di quelle concernenti gli articoli 14, 374, 425 e 481, i quali sono modificati come segue:

« Art. 14. La pena di morte sarà eseguita nei modi sinora praticati o prescritti, ed in luogo pubblico o privato da determinarsi di volta in volta in conformità del regolamento.

« Art. 374. Colui al quale sia stato deferito o rife-

rito il giuramento in materia civile ed avrà giurato il falso, sarà punito colla pena dell'interdizione dai pubblici uffici ed inoltre non sarà più ammesso a giurare, nè ad offrire ad altri il giuramento, nè potrà essere assunto come Perito o Giurato, nè deporre in giudizio fuorchè per somministrare semplici schiarimenti.

« Alla pena suddetta sarà sempre aggiunta quella del carcere e di una multa estensibile a lire due mila.

« La prova però della falsità non potrà essere somministrata che nel modo autorizzato dalle leggi civili, ed inoltre quando si tratti di giuramento decisorio colui che lo ha deferito o riferito non avrà mai diritto ad indennità in seguito della sentenza che dichiara la falsità, salvo provi che quando deferì o riferì il giuramento non aveva in suo potere e non sapeva, se, o dove esistesse il titolo o documento per provare l'obbligo o la liberazione o il fatto dedotto a giuramento.

« Art. 425. Il reato di libidine contro natura quando non siavi stata violenza, ma sia intervenuto scandalo pubblico o siavi querela dalle persone indicate nell'articolo 105 del Codice di procedura penale sarà punito col carcere da uno a due anni.

« Art. 481. L'incesto in linea retta ascendente o discendente o tra fratelli o sorelle, quando non vi sia violenza, ma siavi pubblico scandalo, o la querela delle persone indicate nell'art. 105 del Codice di procedura penale sarà punito col carcere non minore di un anno. »

Trattandosi di materia alquanto complicata io propongo al Senato l'ordine con cui parmi si debba procedere alla discussione su quest'articolo. Innanzi tutto credo necessario di sospendere la votazione della prima parte dell'articolo.

Poi s'intraprenderà la discussione del testo proposto dall'Ufficio Centrale concernente i quattro articoli della legge Luogotenenziale che esso modifica.

Successivamente darò la parola agli oratori che intendessero fare proposte di altre modificazioni alla stessa legge.

Non do lettura di tutta la legge Luogotenenziale perchè essa forma un allegato, e perchè credo che il Senato vorrà a questo riguardo seguire il sistema tenuto nella legge di unificazione legislativa nella quale gli allegati non furono letti.

Leggerò però ed il testo dell'articolo del Codice penale, quello della legge Luogotenenziale, e la proposta della Commissione per quegli articoli che sono in discussione in seguito della proposta dell'Ufficio Centrale.

Or dunque innanzi tutto do lettura dell'articolo 14 del Codice penale, ch'è così concepito:

« La pena di morte si eseguisce nei modi sinora praticati.

« L'esecuzione si fa nel Comune dove siede la Corte che pronunziò la sentenza. »

La legge Luogotenenziale modificava quest'articolo nel seguente modo:

« La pena di morte sarà eseguita col modo ordinario della decapitazione finora praticata, escluso ogni grado

di pubblico esempio, salvo il caso contemplato nell'articolo 531. Essa si eseguisce con la fucilazione quando la condanna emani da un Tribunale militare. »

A queste due redazioni del Codice penale e della legge Luogotenenziale, l'Ufficio Centrale propone quest'altra che è nell'art. 2.

« Art. 14. La pena di morte sarà eseguita nei modi finora praticati o prescritti, ed in luogo pubblico o privato da determinarsi di volta in volta in conformità del regolamento. »

È aperta la discussione sopra questa parte dell'articolo 2.

Senatore De Foresta, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta, *Relatore*. Ho domandato la parola non per entrare fin d'ora nella discussione, ma per pregare il Senato di permettermi di dire quale è stato il criterio che ha diretto l'Ufficio Centrale nell'esame delle modificazioni che fanno il soggetto del secondo articolo del disegno di legge ora letto dall'onorevolissimo signor Presidente.

L'Ufficio Centrale non poteva dimenticare che lo scopo principale di questa legge è quello di unificare la legislazione penale, come si è unificata la legislazione civile.

Per questa unificazione, ben se lo ricorda il Senato, si è proceduto col criterio politico. Si è veduto che discutendo articolo per articolo tutte le leggi che abbiamo esteso alle altre provincie ed unificate, non avremmo avuto l'unificazione; col medesimo pensiero abbiamo proceduto noi nel presente progetto di legge, cioè per l'unificazione delle leggi penali. Le abbiamo esaminate con tutta la possibile attenzione, ma occupandoci delle cose principali senza troppo trattenerci sulle cose secondarie, le quali coll'essere più in un modo che nell'altro non recano grave inconveniente; in una parola ci siamo accontentati del bene senza cercare il meglio.

Ora io vorrei che la stessa cosa si facesse dagli onorevoli colleghi in questa pubblica discussione. Io non intendo con ciò di pretendere che prescindano essi dal fare quegli emendamenti che possano credere assolutamente necessari; il diritto di emendamento è sacro, anzi dirò, è un dovere perchè se facciamo una legge, vogliamo una legge buona e massimamente che non urti colla giustizia; ma oso pregarli di limitarsi a quelle sole modificazioni che veramente credessero indispensabili.

Io spero che il Senato vorrà perdonarmi queste osservazioni e preghiere, e mi auguro che non rimangano affatto insaudite.

Senatore Castelli E. Domando la parola sull'articolo.

Presidente. Il Senatore Castelli ha la parola.

Senatore Castelli E. L'Ufficio Centrale, contrariamente al Codice penale del 1859 e al Decreto della Luogotenenza di Napoli vorrebbe che l'art. 14 fosse formulato nei termini seguenti:

« La pena di morte sarà eseguita nei modi finora

praticati o prescritti, ed in luogo pubblico o privato da determinarsi di volta in volta in conformità del regolamento. »

Io trovo due difficoltà ad accettare quest'articolo nei termini nei quali è proposto: la prima la trovo nell'espressione *nei modi finora praticati o prescritti*. A questo riguardo non dobbiamo dimenticare che il Codice penale deve estendersi a tutto il Regno, e così anche ad una provincia, nella quale presentemente la pena capitale non esiste; cosicchè se si adottassero i termini dell'articolo quali ci sono proposti dall'Ufficio Centrale, domando io, come si potrebbe eseguire la pena capitale in quella provincia? Nei modi finora praticati. Ma attualmente la pena di morte ivi non esiste, dunque evidentemente non si avrebbe ivi il modo di eseguirla.

Non credo di dover estendermi in più ampie dimostrazioni a questo riguardo.

In secondo luogo trovo nell'articolo un'altra difficoltà, là ove è detto, che la pena capitale sarà eseguita *in luogo pubblico o privato, da determinarsi di volta in volta in conformità del regolamento*. Nessuno vorrà disconoscere che uno dei vantaggi principali della pena capitale è l'esemplarità che non altrimenti si ottiene che mediante la pubblicità della pena.

Come dunque si potrebbe ammettere che di volta in volta, che si tratta di applicare la pena di morte, fosse in arbitrio, non è detto di cui, ma forse certo di una autorità...

Senatore De Foresta, *Relatore*. Del Magistrato.

Senatore Castelli E... Bene, del Magistrato; come dunque si potrebbe ammettere che il Magistrato, a seconda dei casi, potesse prescrivere a suo arbitrio che l'esecuzione della pena capitale segua piuttosto in luogo privato, anzichè pubblicamente?

Questa sarebbe un'evidente insorbitanza?

Non credo quindi che siavi bisogno di estendersi in più lunghi ragionamenti per persuadere il Senato a non adottare questo sistema, ed in conseguenza propongo che l'art. 14 sia redatto in questi termini:

« Art. 14. La pena di morte sarà eseguita nei modi finora praticati rispettivamente nelle varie provincie dello Stato, e nel luogo pubblico, che sarà di volta in volta determinato dalla Corte che pronuncerà la condanna. Nella Toscana si osserveranno circa il modo di esecuzione le prescrizioni ivi vigenti prima del Decreto di quel Governo provvisorio 30 aprile 1859. »

Presidente. Prego il Senatore Castelli di far passare la sua proposta al lanco della Presidenza.

Senatore De Foresta, *Relat.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore De Foresta, *Relat.* Due sono le osservazioni dell'onorevole Senatore Castelli intorno all'art. 14.

Egli dice che non si è provveduto in quanto al modo di esecuzione della pena capitale nelle Provincie toscane, perchè non essendo in esse Provincie attualmente applicata questa pena, non può dirsi per esse nel modo finora praticato. Crede poi che non debbasi

lasciare a nessuna autorità, sia giudiziaria, sia governativa, la facoltà di determinare di volta in volta se l'esecuzione capitale debba farsi in luogo pubblico o privato.

Quanto alla prima osservazione, io prego l'onorevole Senatore Castelli ad avvertire che l'Ufficio Centrale ha appunto prevenuto la sua difficoltà aggiungendo pensatamente la parola *prescritti* alla parola *praticati*.

Questa parola *prescritti* basta, perchè evidentemente allude alla disposizione del Codice penale toscano, il quale, mentre esisteva la pena capitale, prescriveva che fosse eseguita per mezzo della decapitazione. E se non abbiamo usate parole ed indicazioni più esplicite si fu per un motivo di alta convenienza che io spero sarà sentito ed apprezzato dal Senato.

In quanto alla seconda osservazione e prop. sta dell'onorevole proponente, conviene ritenere anzitutto una circostanza di fatto, che vorrei che l'onorevole Senatore Castelli avesse egli pure presente.

Nell'altro ramo del Parlamento si erano proposte dal Governo, mentre esso si opponeva all'assoluta abolizione della pena di morte, vari temperamenti conciliativi, e fra questi vi era quello che l'esecuzione della pena capitale si facesse quindi innanzi in luogo privato in presenza delle sole persone da determinarsi. L'Ufficio Centrale non ha creduto di poter accettare in modo assoluto questo temperamento, non sembrandogli conveniente di stabilire come principio generale che l'esecuzione capitale si farà sempre, per così dire, a porte chiuse, in presenza delle sole persone da determinarsi, e ciò per tutte le ragioni che abbiamo adottate nella Relazione e che non verrà quivi ripetendo, ma ha pensato che si potesse adottare un temperamento conciliativo, lasciando alla prudenza delle Corti di determinare di volta in volta e secondo i casi e la qualità del reato, se l'esecuzione debba farsi in luogo pubblico o privato, e ad un regolamento di prescrivere le norme di sicurezza pubblica, sia per un caso che per l'altro, onde non imbrattare il Codice, né si perdoni l'espressione, di queste lugubri disposizioni regolamentarie.

L'onorevole Castelli vorrebbe che si dicesse che l'esecuzione sarà sempre pubblica; io ho già detto che non siam lontani da quest'idea, ma lo richiamo alla considerazione conciliativa che ho esposta...

Senatore Castelli. Domando la parola.

Senatore De Foresta. *Relatore...* e questa considerazione la raccomando ugualmente al Senato. Ma voler lasciare ad un'autorità qualunque governativa o giudiziaria di determinare il luogo in cui debba essere fatta l'esecuzione capitale, ciò non è possibile, dice l'onorevole Senatore Castelli. Io non vedo, o Signori, questa grande impossibilità.

Il Senatore Castelli che conosce l'antica legislazione penale che vigea in questa Provincia, sa che era in facoltà dei supremi Magistrati di ordinare secondo i casi che l'esecuzione si facesse nel luogo stesso dove era stato commesso il reato, oppure nella città in cui

era stata pronunziata la sentenza. Perchè non potrà darsi ora quella stessa facoltà alla Corte d'Assisie?

Respingo pertanto a nome dell'Ufficio Centrale anche la proposta dell'onorevole proponente.

Presidente. Darò lettura di la proposta del Senatore Castelli.

« La pena di morte sarà eseguita. »

(V. sopra.)

Domando innanzi tutto se è appoggiata.

(Appoggiata.)

La parola è al Senatore Castelli

Senatore Castelli E. Risponderò alle osservazioni contrapposte alle mie dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

In quanto alla prima delle mie osservazioni il Senatore De Foresta ha risposto che a ciò che io domando relativamente alla Toscana è già provveduto colla parola *prescritti*, in quanto che, com'esso dice, nel Codice penale toscano si trova indicato il modo di esecuzione della pena di morte.

Veramente non saprei come capacitarmi della conclusione di questa osservazione, perchè allora bisognerebbe ammettere che anche in Toscana esista la pena di morte, perchè è essa pure inscritta in quel Codice penale. Or siccome questa pena venne con un apposito provvedimento abolita, ne consegue per virtuale conseguenza che non possa ritenersi attualmente prescritto in Toscana il modo d'esecuzione della pena di morte.

Quindi è indubitabile che se si lasciasse la redazione della disposizione nei termini proposti, non sarebbe provveduto completamente all'importante oggetto cui è relativo l'articolo 14.

Quanto alla seconda delle mie proposte il Senatore De Foresta ha osservato che essa ha per oggetto di rendere meno frequente che sia possibile lo spettacolo di una esecuzione capitale.

Io a quest'osservazione comincerò a contrapporre, ciò che ho già detto da principio, che siccome uno degli elementi essenziali dell'utilità della pena di morte, è l'esemplarità, la quale solo si ottiene colla pubblicità della pena, quindi non potrei associarmi all'opinione di chi volesse rendere privata l'esecuzione della pena di morte. Ma a parte questo; qui si adotterebbe un sistema che non è, nè in un senso, nè nell'altro. Si ammette cioè la possibilità così della pubblicità dell'esecuzione come dell'esecuzione privata.... Ora prego il Senatore De Foresta a considerare gli inconvenienti gravissimi ai quali darebbe luogo questo sistema.

La Corte che avesse la facoltà di ordinare che una pena di morte fosse eseguita in luogo privato, a che si esporrebbe?

Supponiamo che il delinquente appartenga all'alta società; non è egli evidente che nella massa della popolazione rimarrebbe, o potrebbe rimanere il dubbio se la pena sia stata eseguita, qualora fosse stata ordinata in segreto? Evidentemente dopo che un delinquente

volgare fosse stato pubblicamente giustiziato, e poi una sentenza ordinasse che la pena capitale di persona appartenente all'alta società fosse eseguita privatamente, oh certo niuno toglierebbe dalla mente del volgo che il delinquente si conserva in vita nel carcere o che fu trafugato.

Quest'inconveniente sarebbe gravissimo.

D'altra parte, se in certi casi la Corte autorizzasse l'esecuzione della pena di morte in privato, mentre in altri casi l'ordinasse in pubblico, in questo secondo caso vi sarebbe evidentemente un aggravamento di pena, che colpirebbe anche tutta la famiglia del condannato, il che sarebbe sommamente ingiusto e improvido: io quindi ritengo che la pubblicità sia da prescriversi, per regola invariabile, di tutte le esecuzioni capitali, e che perciò sia da respingersi il sistema proposto dall'Ufficio Centrale.

Spero pertanto che il Senato voglia accogliere la riforma dell'articolo nel modo che ho avuto l'onore di proporre, e prego il signor Presidente di volerlo porre ai voti, separando la prima parte dalla seconda; perchè il Senato potrebbe non ammettere la necessità di ricorrere a variazione della parola *prescritti* per provvedere allo scopo che io mi sono proposto col mio emendamento; e potrebbe invece opinare diversamente quanto alla seconda parte che concerne la forma pubblica o privata dell'esecuzione della pena capitale.

**Presidente.** Farò notare che la divisione è di diritto, ma debbo avvertire quale sarebbe la conseguenza di essa.

Se fosse adottata la prima parte della proposta dell'onorevole Castelli e fosse rigettata la seconda, ne verrebbe per conseguenza che mancherebbe ogni disposizione legislativa sul modo di eseguire la pena in Toscana. Perciò bisognerebbe che si fosse riservato il diritto di fare proposte le quali tenessero luogo della prima parte di quella dell'onorevole Castelli che io ipoteticamente suppongo non venisse accettata e che queste proposte avessero per iscopo di provvedere alla lacuna che si sarebbe.

**Senatore Castelli E.** Si potrebbe invertire l'ordine della votazione.

**Presidente.** Rileggo la proposta del signor Senatore Castelli per metterla ai voti.

« La pena di morte sarà eseguita nei modi sinora praticati rispettivamente nelle varie provincie dello Stato, e nel luogo pubblico che sarà di volta in volta determinato dalla Corte che pronunziò la condanna. »

**Senatore Castelli E.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Castelli E.** Io crederei che la votazione per ora si dovesse limitare alla prima parte della proposta, intendo dire che la pena di morte sarà eseguita nei modi sinora praticati rispettivamente nelle varie provincie dello Stato e che l'altra parte che cioè essa sia eseguita nel luogo determinato dalla Corte che pronunziò la condanna sia posta ai voti successivamente.

**Presidente.** Siccome l'onorevole Senatore aveva domandato la divisione senza indicare le parti su cui cadeva, naturalmente doveasi ritenere essere quelle di cui si compone la sua proposta. Ora io dividerò anche il primo membro essendo che egli fa una proposta specifica di dividerlo, e metterò ai voti soltanto la parte che egli ha ora indicata e che rileggo.

« La pena di morte sarà eseguita nei modi finora praticati rispettivamente nelle varie provincie dello Stato. »

Chi è d'avviso di adottare questa prima parte, voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova è approvato.)

Proseguo la lettura del primo membro della proposta Castelli; « e nel luogo pubblico che sarà di volta in volta determinato dalla Corte che pronunziò la condanna. »

Pongo ai voti quest'altra parte della proposta Castelli.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Leggo ora il capoverso della proposta Castelli.

« Nella Toscana si osserveranno circa al modo di esecuzione le prescrizioni ivi vigenti prima del decreto di quel governo provvisorio del 31 aprile 1859. »

Prima di porre ai voti quest'ultima parte della proposta Castelli faccio riserva che se essa non fosse adottata, si possa far luogo a quelli emendamenti che si credessero opportuni onde completare la disposizione legislativa acciocchè possa avere effetto in tutto lo Stato.

Chi è d'avviso di adottare quest'ultima parte della proposta Castelli, si compiaccia di alzarsi.

(Approvato.)

Ora pongo ai voti l'insieme della proposta dell'onorevole Castelli.

Chi vuole approvarla, sorga.

(Approvato.)

Do ora lettura delle tre redazioni dell'art. 374.

L'art. 374 del Codice penale così è concepito:

« Colui al quale sia stato deferito o riferito il giuramento in materia civile, ed avrà giurato il falso, sarà punito colla pena dell'interdizione dai pubblici uffizi, ed inoltre non sarà più ammesso a giurare, nè ad offrire ad altri il giuramento, nè potrà essere assunto come perito o giurato, nè deporre in giudizio fuorchè per somministrare semplici indicazioni. »

« Alla pena suddetta sarà sempre aggiunta quella del carcere, e di una multa estensibile a lire duemila. »

L'articolo stesso nel Decreto Luogotenenziale era stato soppresso. Ora l'Ufficio Centrale del Senato propone che sia concepito nei seguenti termini:

« Art. 374. Colui al quale sia stato deferito o riferito il giuramento in materia civile ed avrà giurato il falso, sarà punito colla pena dell'interdizione dai pubblici uffizi ed inoltre non sarà più ammesso a giurare, nè ad offrire ad altri il giuramento, nè potrà essere assunto »

come perito o giurato, nè deporre in giudizio fuorchè per somministrare semplici schiarimenti.

» Alla pena suddetta sarà sempre aggiunta quella del carcere e di una multa estensibile a lire duemila.

» La prova però della falsità non potrà essere somministrata che nel modo autorizzato dalle leggi civili ed inoltre quando si tratti di giuramento decisorio, colui che lo ha deferito o riferito non avrà mai diritto ad indennità in seguito della sentenza che dichiara la falsità, salvo provi che quando deferì o riferì il giuramento non aveva in suo potere e non sapeva, se, o dove esistesse il titolo o documento per provare l'obbligo o la liberazione o il fatto dedotto a giuramento. »

**Presidente.** È aperta la discussione sopra questa proposta dell'Ufficio Centrale.

**Senatore Castelli E.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Castelli E.** Sono perfettamente d'accordo sopra questa proposta coll'Ufficio Centrale nell'adottare l'aggiunta che propone all'articolo 374.

A termini di quest'articolo si applicava il principio generale che pronunciandosi una condanna per falso giuramento in materia civile si pronunciava anche la condanna all'indennità, per il danno causato.

Da ciò ne veniva che chi aveva deferito un giuramento in causa civile veniva ad ottenere in modo indiretto ciò che non aveva potuto ottenere nel giudizio civile, il che pareva ed era contrario ai sani principii di diritto.

Ben faceva pertanto l'Ufficio Centrale nel proporre quest'aggiunta, ma appunto da quest'aggiunta devo osservare che deriverebbe un inconveniente contrario che io vorrei evitare.

Sta bene che il creditore il quale ha deferito il giuramento al suo debitore, il quale lo abbia prestato negando l'esistenza del credito, non abbia diritto in giudizio penale ad ottenere ciò che non poté conseguire nel giudizio civile, come è il caso previsto dalla stessa aggiunta dell'Ufficio Centrale, ma è ragionevole e giusto egualmente che dal suo reato il falso giurante non possa trarre un turpe profitto, locchè conseguirebbe ritenendo questa disposizione, come ci è proposta, perchè secondo la disposizione la pena sola nella quale incorrerebbe il colpevole di falso giuramento sarebbe quella di una multa estensibile a L. 2000.

Ora supponiamo che sia stato deferito il giuramento sopra di una somma di 20 o 30 mila lire, il creditore non potrà ottenere contro il falso giurante che la condanna ad una multa di duemila lire, mentre colui che ha giurato il falso, riterrebbe indebitamente nella massima parte il frutto del suo reato.

Quindi credo che per ottenere lo scopo morale a cui deve intendere veramente la disposizione contenuta in quest'ultima proposta dell'Ufficio Centrale si debba aggiungere ancora quest'inciso:

« Nei casi in cui non può essere aggiudicata veruna indennità alla parte offesa dal falso giuramento la multa

da infliggersi sarà estensibile ad una somma corrispondente all'ammontare del danno causato. »

La pena inflitta a chi ha giurato il falso, non porterà la restituzione della somma al creditore, ma il colpevole non riterrà nelle mani la somma per cui ha giurato il falso: quindi mi pare che non si debba aver difficoltà ad accettarlo.

**Senatore De Foresta, Relatore.** Domando la parola.  
**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore De Foresta, Relatore.** L'Ufficio Centrale è lieto di poter questa volta accettare la proposta dell'onorevole Senatore Castelli.

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Commissario Regio.** Mi duole sommamente di dover abusare per la quarta volta della pazienza del Senato.

Una delle modificazioni più gravi che furono portate dalla Commissione napoletana composta di chiari Magistrati e Giureconsulti, e della quale era vice-presidente l'attuale Ministro della Giustizia, al Codice penale del 1859, fu per l'appunto la soppressione del reato di spergiuro nel caso di giuramento deferito o riferito in materia civile. E siccome questa parte di quelle modificazioni ha dato luogo a contrarie osservazioni ed è stata respinta dall'Ufficio Centrale, così ho il dovere d'indicare le ragioni che mossero quella Commissione a sopprimere l'art. 374 del Codice penale.

Queste ragioni non saranno senza utilità; e se non varranno a far mantenere la soppressione dell'articolo in esame potranno valere almeno a che il Senato apprezzi convenevolmente un emendamento che il Governo crede possa essere utilmente introdotto nel progetto dell'Ufficio Centrale.

Nessun dubbio, Signori, che colui il quale nel tempio della giustizia, fatto giudice della sua propria lite, spergiura, e col suo spergiuro rovina la parte contraria, e s'insignorisce di ciò che a lui non è dovuto, nessun dubbio, ripeto, ch'ei commetta un atto di somma immoralità.

Ma la questione non sta in questo. La questione sta nel vedere se quest'atto immorale sia di quelli che non possono essere altrimenti prevenuti se non se colla sanzione penale; e se la società intervenendo per punire questi atti, non si espone ad offendere altri doveri ed altri interessi di ordine pubblico che vogliono essere egualmente garantiti e protetti.

Ora, o Signori, le ragioni che mossero la Commissione napoletana a sopprimere questo articolo del Codice, furono motivi storici, motivi razionali, e motivi legali, che io brevemente ricorderò.

Furono motivi storici: poichè voi conoscete che nel Codice penale francese del 1791, che fu il primo dal quale hanno tratto origine tutti i Codici posteriori, non vi era pena per lo spergiuro in caso di giuramento civile; conoscete che quando nel 1808 questo fatto si volle allogare nella categoria dei reati, la Commissione

del corpo legislativo si oppose vivamente e dimostrò come quest'innovazione sarebbe stata un fomite immenso di liti, perciocchè nel mentre la lite civile veniva spenta col giuramento, si sarebbe riaperto il giudizio penale; e con questo mezzo le parti litiganti avrebbero ottenuto nel giudizio penale quelle prove che loro erano negate nel giudizio civile; conoscendo ognuno che ne' giudizi civili la legge non permette la prova testimoniale in certi determinati casi e per certe determinate questioni.

E per fermo colui che non avrà documenti per provare la convenzione o l'obbligazione di cui domandava l'adempimento, avrà sempre un mezzo facile per conseguire il suo intento: deferirà il giuramento al suo contraddittore, e quando costui avrà giurato, ricorrerà al giudizio penale, e lo querelerà di spergiuro; ed allora sarà ammesso a provare con testimoni l'esistenza di quella convenzione, o di quell'obbligazione che non aveva potuto provare nel giudizio civile. La qual cosa quanto possa riuscire contraria ai principii del diritto ed all'economia dei giudizi, nessuno è che non veda.

Ciò non pertanto l'articolo che puniva lo spergiuro fu ammesso nel Codice penale francese.

Quali ne furono le conseguenze?

Si possono leggere in tutti gli scrittori di questa materia. Quello che aveva preveduto la Commissione legislativa si verificò appunto. Le liti si moltiplicarono invece di spingersi col giuramento che era indicato come il *finis litium*; la prova testimoniale che per precetto di legge non si aveva potuto ottenere nel giudizio civile, veniva ad essere reclamata e conseguita nel giudizio penale; ed eludendosi la legge si otteneva indirettamente quello che direttamente non poteva conseguirsi. Le cose giunsero a tale che la giurisprudenza ha cercato prevenire i maggiori inconvenienti di tale sistema con ritenere che almeno la querela di spergiuro non sia ammessa, se non quando colui che la produce abbia un principio di prova per iscritto del fatto negato col giuramento; e che colui che ha deferito o riferito il giuramento ed ha transatto così la lite (perocchè il giuramento decisorio è reputata transazione tra le parti) non possa costituirsi parte civile nel giudizio penale, appunto perchè, nel suo speciale interesse, la lite è già esaurita mercè il giudicato civile.

Dopo la storia vennero in considerazione ragioni tratte dai principii della scienza penale.

E per fermo non è vero, Signori, che la Società debba o possa punire ogni fatto immorale; non ne avrebbe forse il diritto; certo non ne avrebbe i mezzi. La legge, diceva il Bentham, ha lo stesso centro della morale, ma più stretta circonferenza. E, secondo gli insegnamenti del Rossi, quando si tratta di azione penale, la Società non deve intervenire se non quando vi ha un atto immorale, che lede i diritti della Società o dell'individuo, e che la Società o l'individuo non abbiano altri mezzi per garantirsi, meno la sanzione penale.

Ora dal danno che nasce dallo spergiuro in materia civile, è egli vero che l'individuo non possa garantirsi altrimenti, che per mezzo dell'azione penale?

La risposta è facile: non deferite il giuramento, e non sarete soggetti al danno che può derivare dallo spergiuro: non date occasione ad un delitto, e non ne patirete il momento, nè sarete nella necessità di domandare la punizione.

Si aggiunsero le ragioni legali; e queste erano fra l'altre il testo dell'articolo 1317 delle leggi civili, il quale diceva espressamente, che quando il giuramento deferito o riferito siasi dato, non si ammetta l'avversario a provarne la falsità; termini generali che non ammettevano eccezioni. In presenza di queste ragioni storiche, razionali e legali, e quel che è più in presenza del testo del Codice civile, la Commissione credette dover sopprimere la disposizione del Codice penale circa il reato di spergiuro. E lo credette tanto più, che dal 1819 in cui vennero in impero nell'una e nell'altra Sicilia le leggi penali napoletane, che questo fatto non elevavano a reato, non si aveva avuto a deplorare alcun inconveniente, nè vi era stata contro il sistema seguito alcuna rimostranza per parte di magistrati od individui.

Di presente l'Ufficio Centrale ha riprodotto la sanzione del Codice penale del 1859, ma ha cercato di temperarla, per prevenirne i più gravi inconvenienti.

Si potrebbe, Signori, osservare innanzi tutto contro questa proposta che la questione è in certo modo prematura, stante che il Codice civile è ancora in discussione.

Nel Codice civile vi è in effetti il titolo del giuramento decisorio e del giuramento suppletorio; ma non si sa se gli onorandi giureconsulti, che sono incaricati del riordinamento di quel Codice, opereranno per il mantenimento dell'uno e dell'altro, e in quali modi, con quali conseguenze, con quali garantigie.

Ancora io ricordo che il progetto Ministeriale contiene un articolo il quale dichiara in modo generale, che colui che ha deferito o riferito il giuramento non sia ammesso a provarne la falsità.

So che l'Ufficio del Senato aggiunse *in via civile*, ma questa limitazione sarà essa mantenuta?

È una questione non risolta. Viene da ciò che potrebbe riguardarsi per lo meno come prematuro il ristabilimento nel Codice penale di un reato che potrebbe svanire domani, se la Commissione legislativa civile opinasse che il giuramento non debba essere ammesso fra le prove stabilite dal Codice civile, ovvero statuisse, che colui che ha deferito il giuramento non sia mai ammesso a provarne la falsità.

Senatore Castelli. E. Domando la parola.

Commissario Regio. Ma se il Senato opina di ritenere la prima parte dell'articolo proposto dall'Ufficio Centrale, val quanto dire la punizione dello spergiuro nei casi di giuramento deferito o riferito, e ciò anche prima che questa materia sia definita nel Co-

dice civile, il Governo crede che sarebbe per lo meno util cosa adottare in più esplicita maniera quei temperamenti che sono stati stimati utili a prevenire gli inconvenienti che ho innanzi indicati.

L'Ufficio Centrale nell'alinea dell'articolo dice: « La prova però della falsità non sarà ammessa che nel modo autorizzato dalle leggi civili... » Ma quante difficoltà, quante questioni non potranno nascere da questa locuzione. Non si potrà forse dire: è vero che la prova testimoniale non è ammessa se non quando si tratti di somma minore di trecento lire; ma ciò ha luogo meno quando si tratti di delitti o quasi delitti, e lo spergiuro è appunto un delitto? meno quando la parte non abbia potuto procurarsi la prova per iscritto; e dello spergiuro non era possibile avere prova scritta?

So bene che queste ragioni potrebbero essere contraddette. Ma a che lasciare questo fomite di difficoltà e di liti? Perché non risolvere nettamente la questione e dichiarare quello che la giurisprudenza francese ha già ritenuto; val quanto dire che la prova della falsità del giuramento non sia ammessa se non quando vi sia un principio di prova per iscritto?

Affinchè poi le parti non possano ricominciare per la via penale i giudizi e le questioni che hanno transatto col giuramento nella via civile, sarebbe per avventura utile aggiungere che colui che ha deferito o riferito il giuramento non possa costituirsi parte civile nel giudizio penale. Da ciò non deriverebbe che egli perde il diritto ad esser indennizzato del danno patito; chè questo diritto l'art. 554 del Codice di procedura lo ammette sempre, e concede il risarcimento de' danni a qualunque danneggiato, si sia o no costituito parte civile. Ma solo deriverebbe che chi ha transatto la lite civile, non possa ricomparire nuovamente come parte nel giudizio penale. E per fermo che il pubblico ministero, nell'interesse della pubblica morale, perseguiti e faccia punire lo spergiuro, vada pure. Ma che possa riventire come parte nel giudizio chi ha già volontariamente definito, con uno dei modi legali, i suoi interessi civili, pare che sarebbe un mettere in aperta contraddizione le due leggi e i due giudizi.

Per queste ragioni, qualora il Senato vorrà ammettere nel Codice una sanzione penale pel falso giuramento, pare che si dovrebbe almeno spiegare con più precisione il concetto dell'articolo redatto dall'Ufficio Centrale, dicendo che la prova della falsità non possa essere ammessa che quando vi sia un principio di prova per iscritto, ed aggiungersi che colui il quale ha deferito o riferito il giuramento in materia civile non possa essere parte civile nel giudizio penale.

È in questo senso che sono redatti i due emendamenti che prego il Senato di adottare.

**Presidente.** Pongo ai voti l'articolo.

**Senatore De Foresta, Relatore (interrompendo).** Domando la parola; non l'ho chiesta prima perchè credevo che volesse parlar il Senatore Castelli che l'aveva pur domandata; ora, posto che mi è concessa, rispon-

derò brevemente alle cose dette dall'onorevole Commissario Regio. Comincerò dall'ultima sua osservazione. Egli diceva che la questione se debba mantenersi o no quest'articolo del Codice penale è forse prematura, perchè non è ancora ben sicuro che si lasci nel Codice civile il giuramento tra i mezzi di prova.

Per me io non dubito che questo mezzo di prova sarà conservato nel detto Codice civile, tanto più che questo è già stato votato da ambo i rami del Parlamento, e che l'abolizione del giuramento come mezzo di prova non mi parrebbe una disposizione che non tocchi i principii direttivi. Ma lasciando questa questione, che non è nè qui nè ora il luogo e tempo di esaminare, mi basta di rispondere che il Codice penale deve essere in armonia colle leggi che ora sono vigenti e che a termini delle medesime il giuramento è uno dei mezzi principali di prova; se in avvenire cesserà di esserlo, il reato diverrà impossibile, ma intanto non dobbiamo cancellarlo dal Codice penale.

In quanto alle due altre osservazioni dell'onorevole preopinante ed alle relative sue proposte, dichiaro quanto alla prima che l'Ufficio Centrale l'accetta e consente che per restringere vieppiù la possibilità, che dopo finita la lite civile si accenda la causa penale per mezzo di mal fondata querela e di mendicate prove testimoniali, si dica, come propone il Commissario Regio, che la prova non sarà in nessun caso ammessa se non vi è un principio di essa per iscritto, purchè però, onde il concetto sia più esattamente espresso, si aggiunga la parola *testimoniale* dicendo: la prova testimoniale non è ammessa salvo che vi sia un principio di essa per iscritto.

Quanto alla seconda io non la credo necessaria, perchè quando la parte non ha interesse nel giudizio penale perchè non può pretendere veruna indennità, è chiaro che non può essere ammessa come parte civile, nè fa d'uopo alcuna disposizione per dichiararlo; nel caso poi che possa pretendere l'indennità sarebbe un'ingiustizia e contrario al principio generale sancito nelle leggi sulla procedura penale di volerla nel caso presente privare di questo diritto.

Quindi io credo che questa seconda parte della proposta del Commissario Regio non possa essere accettata, e spero che il Senato non vorrà approvarla.

**Senatore Castelli E. Domaudo** la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Castelli.

**Senatore Castelli E.** Prima di tutto farò osservare che il pericolo accennato dal signor Commissario Regio, che la disposizione proposta dall'Ufficio Centrale si trovi poi in contraddizione con una possibile disposizione del Codice civile suppressiva del giuramento deciarario, tale pericolo è eliminato affatto dal testo dell'articolo 5 di questa legge.

In quest'articolo è detto: « Il Governo del Re è incaricato di eseguire nel suddetto Codice penale del 1859 e coordinare con appositi articoli le soppressioni, modificazioni ed aggiunte, ecc., ecc. »



Donde consegue che se per un'eventualità qualunque, che non è prevedibile, dal Codice civile fosse tolto il titolo del giuramento decisorio, la Commissione del Governo che dovrà, prima di pubblicare il Codice penale, coordinarlo, naturalmente sopprimerà dal Codice stesso la disposizione che punisce il giuramento falso in causa civile.

Donque il rischio di una possibile contraddizione fra i due Codici è eliminata.

Quanto alla prima proposta di merito fatta dal signor Commissario Regio ed accettata dall'Ufficio Centrale, io non potrei ugualmente associarmi perchè ritengo che la redazione adottata dall'Ufficio Centrale provvede molto meglio a tutte le necessità.

Le parole « nel modo autorizzato dalle leggi civili » che significano ?

Che quando si tratterà di un fatto, di un credito, il quale in giudizio civile non si sarebbe potuto provare con soli testimoni, la prova testimoniale non basterà per provare la falsità del giuramento, e bisognerà ricorrere od a titoli, o ad un principio di prova scritta; ma quando si tratterà di quei crediti, per i quali è la prova testimoniale permessa dal nuovo Codice civile fino alle L. 500, non vi è nessuna ragione di impedire che con testimoni si possa provare la falsità del giuramento, come non ve ne sarebbe alcuna d'impedirlo (come opportunamente mi suggerisce l'onorevole Senatore De Ferrari), quando si tratti di crediti commerciali, qualunque ne sia l'ammontare; epperò io insisto perchè l'articolo venga conservato nei termini proposti dall'Ufficio Centrale coll'aggiunta da me fatta, a cui assenti l'Ufficio stesso.

**Presidente.** Trattasi ora di porre ai voti queste tre proposte fatte, una dal signor Senatore Castelli ed accettata dall'Ufficio Centrale, e le altre due dal signor Commissario Regio: di queste due, la prima (pure accettata dall'Ufficio Centrale con una leggera modificazione, cioè coll'aggiunta della parola *testimoniale* dopo quelle *la prova*) da inserirsi in principio dell'ultimo comma dell'articolo dell'Ufficio Centrale, e la seconda da porsi, come mi pare secondo l'ordine logico delle idee, in fine dell'articolo stesso.

Darò ora lettura di queste tre proposte, secondo l'ordine loro.

La prima sarebbe una di quelle del signor Commissario Regio, il quale alle prime parole dell'ultima parte di quest'articolo, che dicono: « La prova però della falsità non potrà essere somministrata che nel modo autorizzato dalle leggi civili » propone che si surroghi la seguente redazione: « La prova però della falsità non sarà ammessa se non quando vi sia un principio di prova per iscritto ed inoltre quando ecc. » il resto come nell'articolo.

A questa prima proposta l'Ufficio Centrale propone un sottoemendamento consistente nel dire: « La prova testimoniale però della falsità non ecc. »

**Commissario Regio.** Io prendo la parola solo per dichiarare che accetto il sottoemendamento dell'Ufficio Centrale per semplificare la votazione.

**Presidente.** In seguito a questa dichiarazione resta compenetrato nella proposta del signor Commissario Regio il sottoemendamento dell'Ufficio Centrale.

Dopo viene la proposta dell'onorevole Senatore Castelli, la quale dovrebbe essere posta al fine dell'articolo dell'Ufficio Centrale, così concepita: « Nei casi in cui non può essere aggiudicata veruna indennità alla parte lesa dal falso giuramento, la multa da indigersi al colpevole di spergiuro potrà estendersi ad una somma corrispondente al montare del danno cauzato. »

Finalmente verrebbe la seconda proposta del signor Commissario Regio, colla quale si chiuderebbe l'articolo in questi termini:

« Colui che ha deferito, o riferito il giuramento non sarà ammesso come parte civile nel giudizio penale. »

Io porrò quindi ai voti separatamente le varie parti di questo articolo.

La prima parte dell'articolo 374 dell'Ufficio Centrale sulla quale non vi sono emendamenti, è così concepita:

« Art. 374. Colui al quale sia stato deferito o riferito il giuramento in materia civile ed avrà giurato il falso, sarà punito colla pena dell'interdizione dai pubblici uffizi, ed inoltre non sarà più ammesso a giurare nè ad offrire ad altri il giuramento, nè potrà essere assunto come perito o giurato, nè deporre in giudizio fuorchè per somministrare semplici schiarimenti. »

Pongo ai voti questa prima parte.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Alla pena suddetta sarà sempre aggiunta quella del carcere e di una multa estensibile a lire due mila. »

Chi approva questa seconda parte, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Leggo ora la terza parte dell'articolo come è stato modificato; ma prima di tutto domanderò al signor Commissario Regio se accetta l'aggiunta proposta.

**Commissario Regio.** Accetto perfettamente.

**Presidente.** Allora essendo d'accordo l'Ufficio Centrale ed il Commissario Regio, do lettura della terza parte modificata in questi termini:

« La prova testimoniale però della falsità non sarà ammessa se non quando vi sia un principio di prova per iscritto, ed inoltre quando si tratti di giuramento decisorio colui che lo ha deferito o riferito non avrà mai diritto ad indennità in seguito della sentenza che dichiara la falsità, salvo provi che quando deferì o riferì il giuramento non aveva in suo potere e non sapeva se, o dove esistesse il titolo o documento per provare l'obbligo o la liberazione, o il fatto dedotto a giuramento. »

Chi approva questa terza parte così modificata, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora rileggo la proposta dell'onorevole Senatore Castelli, accettata dall'Ufficio Centrale.

« Nei casi in cui non può essere aggiudicata veruna indennità alla parte lesa dal falso giuramento, la multa da infliggersi al colpevole di spergiuro potrà estendersi ad una somma corrispondente al montare del danno causato. »

Chi approva questa quarta parte dell'articolo 374, voglia sorgere.

(Approvato.)

Viene ora la seconda proposta del signor Commissario Regio, che non fu accettata dall'Ufficio Centrale.

Essa è così concepita:

« Colei che ha deferito o riferito il giuramento, non sarà ammessa come parte civile nel giudizio penale. »

Chi è d'avviso di approvare questa proposta, voglia sorgere.

(Non è approvata.)

Pongo ora ai voti il complesso delle varie parti componenti l'art. 374.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

L'ordine del giorno per domani è il seguente: alle ore due, seduta pubblica pel seguito della discussione di quest'oggi, e di quelli altri progetti che furono già annunziati.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).